



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma 17 settembre 2009

**AL PRESIDENTE LA COMMISSIONE GSA
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE
GSA
AI DIRETTORI DI TORNEO
AGLI ARBITRI
AI COMPUTERISTI**

OGGETTO: Codice deontologico Gruppo Schermistico Arbitrale

Si trasmette in allegato alla presente copia del Codice Deontologico del Gruppo Schermistico Arbitrale, approvato dal C.F. dello scorso 12-13 settembre.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

Il Segretario Generale
Salvatore Ottaviano

Allegato: 1

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

GRUPPO SCHERMISTICO ARBITRALE

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Tutti i tesserati al Gruppo Schermistico Arbitrale (Arbitri, Direttori di Torneo e Computeristi), nonché gli Aspiranti Arbitri (di seguito, per brevità, "Arbitri") sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, delle presenti norme di comportamento e delle direttive impartite dai competenti organi federali.
2. Gli Arbitri devono svolgere le loro funzioni applicando fedelmente i regolamenti tecnici in vigore e osservando scrupolosamente i principi di correttezza, imparzialità e buona fede; sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente ai competenti organi federali ogni notizia, comunque acquisita, riferibile ad ipotesi di illecito sportivo o violazione della normativa antidoping.
3. In ogni circostanza, anche al di fuori dell'attività arbitrale, gli Arbitri devono tenere un comportamento consono alla propria funzione ed improntato alla massima trasparenza e rettitudine; in particolare devono astenersi dall'esprimere giudizi, critiche o commenti sull'operato dei colleghi.
4. Gli Arbitri sono tenuti ad accettare il principio della non sindacabilità delle valutazioni tecnico-comportamentali che li riguardano; hanno diritto ad essere periodicamente informati sulle risultanze delle loro prestazioni.
5. Gli arbitri devono rispondere alle convocazioni, comunicando con la massima tempestività eventuali impedimenti; sono tenuti a curare la propria preparazione tecnica e a partecipare, salvo giustificato impedimento, alle riunioni di aggiornamento indette dalla Commissione Arbitrale o dai Delegati Regionali del GSA.
6. Se invitati a partecipare a gare o manifestazioni autorizzate dalla FIS (o da altra federazione se all'estero) gli arbitri devono darne preventiva comunicazione alla Commissione Arbitrale.
7. In qualsiasi competizione organizzata o autorizzata dalla FIS gli Arbitri, anche se non impegnati come tali, non possono chiedere il rilascio dell'accredito come accompagnatori; anche in veste di spettatori devono astenersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la propria qualifica (proteste, critiche rivolte ad altri arbitri, scontri verbali con altri spettatori e/o accompagnatori ecc.)
8. Agli Arbitri è fatto divieto di: a) rilasciare dichiarazioni attinenti a qualsiasi titolo l'attività federale, nulla rilevando il mezzo, il luogo o le modalità delle stesse, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente della Commissione Arbitrale; b) collaborare con mezzi di informazione che trattano argomenti connessi con l'attività federale, salvo espressa autorizzazione scritta del Presidente della Commissione Arbitrale; c) rappresentare società affiliate alla FIS; d) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale; e) scommettere o partecipare a qualsiasi titolo a scommesse altrui che riguardino la scherma; f) svolgere le proprie funzioni in gare che non siano state preventivamente autorizzate dalla FIS; g) adire vie legali contro tesserati alla FIS, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal competente organo federale.
9. Gli arbitri hanno diritto alla difesa della propria immagine e onorabilità e ad ogni forma di tutela che si renda necessaria da parte della FIS in tutte le sue componenti, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti federali;
10. Ferme restando le competenze degli Organi di Giustizia Federali per i casi di illecito sportivo, gli Arbitri sono soggetti a provvedimenti interni al GSA in caso di inosservanza degli obblighi e dei doveri previsti nel presente regolamento.
11. Entro quindici giorni dalla notizia del fatto, il Presidente della Commissione Arbitrale contesta all'interessato le violazioni compiute. Entro trenta giorni dalla contestazione e dopo aver sentito l'interessato, la Commissione Arbitrale, senza formalità e con provvedimento definitivo, può assumere i seguenti provvedimenti: a) richiamo semplice; b) richiamo con diffida; c) sospensione dall'attività per un determinato periodo o numero di gare.
12. Nelle more del procedimento, in relazione alla gravità del fatto contestato, la Commissione Arbitrale può disporre la sospensione cautelare dall'attività dell'arbitro interessato.